



# Provincia di Como

S1.04 SETTORE TUTELA AMBIENTALE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO  
S3.13 UFFICIO AIA

**AUTORIZZAZIONE N. 365 / 2022**

**OGGETTO: DITTA CONSONNI SRL CON SEDE LEGALE IN VIA CIRO MENOTTI 21 A CANTÙ E IMPIANTO IN VIA CIRO MENOTTI 21-23A A CANTÙ. MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE DI CUI AL PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE N.3/A/ECO DEL 17/1/2013 E SUCCESSIVE MODIFICHE., AI SENSI DEL D.LGS 152/06 E S.M.I.**

**LA DIRIGENTE DEL SETTORE TUTELA AMBIENTALE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO**

VISTI:

la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.;

la Legge 15 maggio 1997 n. 127;

il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;

il D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.;

la L.R. 12 dicembre 2003 n. 26 e s.m.i.;

la L.R. 11 dicembre 2006 n. 24 e s.m.i.;

il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

la L.R. 5 gennaio 2000 n. 1 e s.m.i.;

il Regolamento Regionale 24 marzo 2006 n. 4;

la D.G.R. 8831 del 30 dicembre 2008;

il D.M. 24 aprile 2008;

la D.G.R. 3018 del 15 febbraio 2012;

la DGR 4696 del 28 dicembre 2012;

il Regolamento Regionale 29 marzo 2019 n. 6;

la DGR n.4107 del 21 dicembre 2020;

la DGR n. 4268 del 8 febbraio 2021;

la DGR n. 4837 del 07 giugno 2021;

RAMMENTATO che le Province risultano titolari delle funzioni amministrative in materia di autorizzazione integrata ambientale sulla base di quanto disposto dalla L.R. 11 dicembre 2006 n. 24 e s.m.i., con esclusione delle autorizzazioni relative alle attività di competenza regionale ai sensi della medesima norma;

RICHIAMATO il provvedimento dirigenziale n. 3/A/ECO del 17/01/2013 di rinnovo dell'AIA, rilasciata alla ditta CONSONNI SRL per l'impianto in Comune di Cantù, via Ciro Menotti n.21-23a, ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., e le successive modifiche apportate con:

- P.D. n.18/A/ECO del 28/2/2013 di modifica sostanziale;
- P.D. n.251/A/ECO del 10/7/2014, atto SUAP n. 37726 del 05/09/2018 e atto SUAP n. 68520 del 23/09/2020 di modifica non sostanziale;

ATTESO che in data 25/02/2022 CONSONNI SRL ha trasmesso comunicazione di modifica non sostanziale relativa a:

- riorganizzazione della linea galvanica 2 e installazione di nuovi trattamenti sulle linee galvaniche 2 e 3;
- deroga dei limiti di accettabilità per i parametri fluoruri e composti azotati nelle acque reflue di scarico in fognatura e monitoraggio del parametro azoto totale in luogo del monitoraggio dei singoli parametri (azoto nitroso, azoto nitrico e azoto ammoniacale)

RICHIAMATA la nota dell'ufficio AIA prot. 10638 del 14/03/2022 di avvio del procedimento amministrativo, ai sensi dell'art.7 della Legge 241/90 e smi, finalizzato all'autorizzazione delle modifiche richieste dal gestore e contestuale richiesta di parere a Como Acqua Srl e all'Ufficio d'Ambito;

RICHIAMATA la richiesta d'integrazioni dell'ufficio AIA prot. 16793 del 21/04/2022;

VISTO il parere espresso da Como Acqua Srl con nota prot. 6676 del 21/04/2022;

VISTO il parere espresso da Ufficio d'Ambito con nota prot. 18299 del 03/05/2022;

VISTA la documentazione integrativa trasmessa dal gestore con nota del 11/05/2022, acquisita agli atti provinciali con prot. 19749 del 12/05/2022, in risposta alle richieste di cui sopra;

ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria tecnica della pratica da parte dell'Ufficio AIA del Settore Tutela ambientale e pianificazione del territorio, precisando che:

- è prevista una diminuzione della volumetria dei bagni computabile ai fini AIA pari a 4,15 m<sup>3</sup>, che porta ad una volumetria complessiva autorizzata pari a non più di 203,52 mc;
- le modifiche richieste dal Gestore sono da considerarsi non sostanziali in base ai criteri di cui all'art.5 comma 1 lettera l) del D.Lgs 152/06 e smi e della DGR n. 4268 del 08/02/2021;
- la descrizione delle modifiche non sostanziali all'autorizzazione integrata ambientale è riportata nell'allegato A, parte integrante del presente atto;
- l'istruttoria tecnica si è conclusa con valutazione favorevole, ferme restando le prescrizioni riportate nel presente atto, per tutte le modifiche richieste con l'eccezione del monitoraggio, per quanto concerne il punto di scarico delle acque reflue industriali S1, del solo parametro azoto totale in luogo delle singole forme azotate che non viene accordata al fine di poter valutare la reale necessità di mantenere le deroghe richieste a seguito del periodo di monitoraggio prescritto;
- le deroghe allo scarico per i parametri fluoruri e azoto totale vengono accordate con limitazione temporale di 18 mesi a far data dall'avvenuto completamento delle attività di riorganizzazione e implementazione delle linee galvaniche;
- le condizioni di esercizio dell'impianto e le prescrizioni relative, così come la durata dell'autorizzazione integrata ambientale, qualora non esplicitamente modificate con il presente atto, restano invariate rispetto a quanto riportato nell'allegato tecnico al PD n.3/A/ECO del 17/1/2013 e s.m.i.

VISTO infine l'art. 107 commi 2 e 3 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000: "Testo unico leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

## **DETERMINA**

1. di autorizzare le modifiche non sostanziali all'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con PD n.3/A/ECO del 17/1/2013 e s.m.i. a CONSONNI Srl per l'impianto IPPC sito a Cantù via Ciro Menotti 21-23a, esercente l'attività di cui al punto 2.6 dell'allegato VIII alla Parte seconda del D.Lgs 152/06 e s.m.i., alle condizioni specificate nell'allegato A ad eccezione della richiesta relativa al monitoraggio dell'Azoto totale in luogo delle singole forme azotate, per quanto concerne il punto di scarico delle acque reflue industriali S1, che non viene accordata in quanto il monitoraggio delle tre forme dell'azoto è funzionale a verificare la reale necessità di mantenere le deroghe richieste a seguito del periodo di monitoraggio prescritto;
2. di mantenere inalterate tutte le condizioni e prescrizioni indicate nel PD.n.3/A/ECO del 17/1/2013 e s.m.i. che si intendono qui integralmente richiamate qualora non espressamente variate nel presente atto;
3. di fare salve eventuali ulteriori concessioni, autorizzazioni, prescrizioni e/o disposizioni di altri Enti ed Organi di controllo per quanto di rispettiva competenza, in particolare in materia igienico-sanitaria, di prevenzione incendi, stabilimenti a rischio di incidenti rilevanti, sicurezza e tutela nell'ambito dei luoghi di lavoro per i quali il Gestore dovrà verificare i necessari adempimenti in relazione agli obblighi derivanti dalle specifiche disposizioni di legge;
4. di far salve eventuali competenze autorizzative e concessorie spettanti ad altri soggetti pubblici in ordine alla realizzazione delle opere in progetto

## **DISPONE**

1. la notifica del presente atto unitamente a due versioni dell'allegato A (una versione riservata e una versione pubblica priva delle informazioni per cui l'Azienda ha chiesto la riservatezza) a: CONSONNI Srl, Comune di Cantù, ARPA Dipartimento Como-Varese, Como Acqua Srl, Ufficio d'Ambito;
2. la messa a disposizione del pubblico del presente provvedimento presso i competenti uffici provinciali e la sua pubblicazione sul sito istituzionale dell'Amministrazione provinciale nella versione priva delle informazioni per cui l'Azienda ha chiesto la riservatezza ai sensi dell'art.29 ter c.2 del D.Lgs 152/06 e s.m.i..

## **DÀ ATTO**

che ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90 avverso al presente provvedimento può essere proposto entro 60 giorni dalla notifica:

- ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, via Corridoni 3 - Milano, quale giudice generale di legittimità;

in via alternativa:

- entro 120 giorni dalla notifica, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Lì, 26/05/2022

LA DIRIGENTE

CARIBONI EVA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



## Allegato A - VERSIONE PUBBLICA

Ditta: CONSONNI SRL  
Sede legale: Comune di Cantù via Ciro Menotti 21  
Impianto: Comune di Cantù via Ciro Menotti 21-23a

### 1. Descrizione delle varianti non sostanziali.

Le modifiche in progetto da apportare all'impianto riguardano:

- riorganizzazione della disposizione della linea galvanica 2;
- aggiunta di tre nuovi pre trattamenti sulla linea galvanica 2;
- aggiunta di un nuovo trattamento sulla linea galvanica 3;

Con nota prot. 19749 del 12/05/2022 il gestore dichiara alcune differenze tra il volume delle vasche autorizzate con PD 452/2020 e la reale volumetria dei bagni di cui si prende atto con il presente provvedimento. È prevista, pertanto, una diminuzione della volumetria totale computabile ai fini AIA pari a 4,15 m<sup>3</sup> rispetto alla situazione attuale.

A seguito degli interventi in progetto sulle linee galvaniche si prevede un aumento della concentrazione dei composti azotati e dei fluoruri nelle acque reflue, pertanto verranno apportate le seguenti modifiche all'AIA:

- deroga dei limiti di accettabilità nelle acque reflue di scarico S1 in fognatura per i parametri:
  - fluoruri fino a 36 mg/l;
  - applicazione del limite per l'azoto totale pari a 100 mg/l in luogo delle singole forme azotate.

Relativamente all'assetto emissivo la modifica in oggetto non comporterà variazioni; i reflui gassosi aspirati dall'impianto linea n.2 rimangono convogliati in atmosfera tramite i punti di emissione E3 e E4 senza aumento della portata.

### 2. Modifiche all'allegato tecnico dell'Autorizzazione integrata ambientale

Si riportano di seguito solo le parti modificate/aggiornate dell'allegato tecnico all'autorizzazione integrata ambientale.

2.1 Al paragrafo "B.1 Capacità produttiva" è inserita la Tabella B.1 con indicazione del volume dei bagni galvanici che concorrono alla soglia prevista dall'Allegato VIII del D.lgs. 152/06 e s.m.i. per l'attività 2.6.

Tabella B1 – Volumetria bagni che concorrono alla soglia AIA

Descrizione	Volume pre modifica* (mc)	Volume post modifica (mc)	Variazione pre-post modifica (mc)
Impianto n.1	118,1*	118,1	0
Impianto n.2	60,3*	55,7	- 4,6
Impianto n.3	29,27*	29,72	+ 0,45
TOTALE	<b>207,67</b>	<b>203,52</b>	<b>- 4,15</b>

\*volume ricalcolato così come dettagliato dalla ditta il 11/05/2022 con PEC prot. 19749 del 12/05/2022



2.2. Al paragrafo “B.2 Materie prime” la tabella B.2 viene aggiornata come segue:

[omissis]

2.3 Al paragrafo “B.4 Cicli produttivi” le tabelle relative all’elenco delle vasche delle linee di trattamento sono sostituite dalle seguenti aggiornate allo stato post modifica (l’impianto 1 non subisce variazioni):

[omissis]

2.4 Al paragrafo E.1.4 sono aggiunte le seguenti prescrizioni:

8. In caso di sostituzione/modifica/integrazione delle materie prime utilizzate, il Gestore è tenuto a darne preventiva comunicazione all’autorità competente che valuterà l’eventuale necessità di modifica dell’AIA per quanto riguarda limiti emissivi e piano di monitoraggio.
9. Ai sensi dell’art. 271 c. 7 bis del D.lgs 152/2006 e s.m.i. le emissioni delle sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360) e delle sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata devono essere limitate nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell’esercizio. Dette sostanze e quelle classificate estremamente preoccupanti dal regolamento (CE) n. 1907/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) devono essere sostituite non appena tecnicamente ed economicamente possibile nei cicli produttivi da cui originano emissioni delle sostanze stesse.
10. I gestori degli stabilimenti o delle installazioni in cui le sostanze previste dal suddetto comma sono utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni inviano all'autorità competente e ad ARPA una relazione con la quale si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze. Tale relazione deve essere redatta seguendo le linee guida di cui alla DGR 4837/2021 ed eventuali future disposizioni in merito da parte del Ministero della Transizione Ecologica. I termini per l’invio della relazione, da predisporre secondo le modalità previste nella DGR n. 4837/2021, sono i seguenti:
  - nel caso di una modifica in senso “peggiorativo” della classificazione delle sostanze/miscele utilizzate nel ciclo produttivo, entro tre anni dalla modifica della classificazione e contestualmente ad una istanza/comunicazione di modifica dell’autorizzazione da presentare tenendo conto di quanto previsto dalla DGR n. 7576/2017;
  - ogni cinque anni, a decorrere dall’ultima relazione trasmessa o dalla data di rilascio o rinnovo dell’autorizzazione.
11. **Entro 60 giorni** dalla notifica del presente atto il gestore dovrà aggiornare la relazione ai sensi dell’art. 271 c. 7 bis del D.lgs 152/2006 e s.m.i., già trasmessa ad agosto 2021, tenuto conto delle nuove materie prime che si intendono introdurre nel ciclo produttivo.

2.5 Il paragrafo E.2.1 è modificato come segue

Nella tabella E2 – *limiti scarico* vengono modificati i seguenti parametri:



Parametro	U.M.	Limite attualmente vigente	Nuovo limite
Fluoruri	mg/l	12	<b>36</b>
Azoto ammoniacale (come NH <sub>4</sub> )	mgNH <sub>4</sub> <sup>+</sup> /l	30	<b>Limite non applicato</b>
Azoto nitroso (come N)	mgN-NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> /l	0,6	<b>Limite non applicato</b>
Azoto nitrico (come N)	mgN-NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> /l	60	<b>Limite non applicato</b>
Azoto totale	mg/l	-	<b>100</b>

**5bis.** La validità delle deroghe ai limiti previsti dal D.lgs. 152/06 e s.m.i per i parametri “Fluoruri” e “Azoto Totale” sarà pari a 18 mesi e si intende a far data dall’avvenuto completamento delle attività di riorganizzazione e implementazione delle linee galvaniche con dovrà essere comunicato a Provincia, ARPA, ATO e Como Acqua.

**5ter.** Le singole forme dell’azoto quali “Azoto ammoniacale (come NH<sub>4</sub>)”, “Azoto nitroso (come N)” ed “Azoto nitrico (come N)” non sono soggette a specifiche limitazioni ma devono essere monitorate ogni 3 mesi a far data dall’avvenuto completamento delle attività di riorganizzazione e implementazione delle linee galvaniche. Fino ad allora il monitoraggio continuerà con la frequenza semestrale già autorizzata.

2.6 Il paragrafo E.2.2 è modificato come segue

**8quater.** Entro 1 anno dall’avvenuto completamento delle attività di riorganizzazione e implementazione delle linee galvaniche, deve essere trasmessa a Provincia, Ufficio d’Ambito, Como Acqua srl e ARPA una relazione finalizzata a valutare la necessità di mantenere le deroghe per i parametri richiesti (Fluoruri, Azoto Totale) ai limiti di Tab. 3 dell’Allegato 5 alla parte terza del D.lgs 152/2006 e s.m.i. – seconda colonna, tale relazione dovrà comprendere:

- valutazione dettagliata della tipologia di inquinanti (sostanze pericolose o meno) scaricate dall’insediamento, quantitativi relativi in termini di flussi di massa e volumi;
- analisi costi benefici sugli interventi di natura gestionale e/o impiantistica che l’azienda dovrebbe realizzare per garantire il rispetto dei limiti allo scarico in fognatura fissati dal D.lgs 152/2006 e s.m.i - Tab. 3 dell’Allegato 5 alla parte terza; copia dei referti analitici sulle acque reflue scaricate (riferiti almeno all’ultimo anno).



2.8 Al paragrafo F.3.5 la Tabella F3.5/a - *Inquinanti monitorati e analizzati presso un laboratorio esterno* è modificata, per i parametri indicati, come segue:

Parametri	Scarico S1	Modalità di controllo	Metodo
		discontinuo	
Azoto ammoniacale (come NH <sub>4</sub> )	X	Trimestrale	IRSA-CNR
Azoto nitroso (come N)	X	Trimestrale	IRSA-CNR
Azoto nitrico (come N)	X	Trimestrale	IRSA-CNR
Azoto Totale	X	Trimestrale	IRSA-CNR

2.9 Paragrafo G Planimetrie di riferimento:

Il gestore dichiara che non vi sono variazioni rispetto alla Tavola n. 6 “*Planimetria del complesso IPPC con individuazione dei macchinari e delle emissioni in atmosfera*”

TITOLO	ALLEGATA A	SIGLA	DATA	AGGIORNAMENTO
Planimetria del complesso IPPC con individuazione dei macchinari e delle emissioni in atmosfera	Integrazioni del 12/05/2022	06	Agosto 2005	Rev. 12 del 28/03/18